

Ddl precari: le novità della legge

Mercoledì 27 maggio, il decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, è stato convertito in legge con modificazioni .

Di seguito si elencano i contenuti della legge.

- A decorrere dall'anno scolastico 2004/2005 le graduatorie permanenti relative alle scuole di ogni ordine e grado sono rideterminate, limitatamente alla terza fascia, in base alla tabella di seguito riportata.
- Dall'anno scolastico 2005/2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.
- Il comma 3 dell'art. 401 del Testo Unico è abrogato, riportiamo in corsivo il testo abrogato.

Le graduatorie relative ai concorsi per titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale a cui si riferisce la partecipazione al concorso.

- L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti (terza fascia).
- Costituisce titolo di accesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie il diploma accademico di II livello di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successivi provvedimenti applicativi, rilasciato dalle Accademie di Belle Arti, a conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante.
- A decorrere dall'anno scolastico 2005/2006, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni **sono effettuati con cadenza biennale.**
- All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: "da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno" sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005/2006.
- **Per l'anno scolastico 2004/2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie di cui al presente comma sono effettuati entro il 15 giugno 2004.**
- In sede di prima applicazione del decreto, nelle graduatorie permanenti di Strumento musicale nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del diploma abilitante di Didattica della musica, purché in possesso di un diploma di Conservatorio in uno

strumento e che abbiano prestato, entro l'anno scolastico 2003/2004, 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A.

- **Il piano pluriennale delle nomine a tempo indeterminato.**

Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con i Ministri per la Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze, è adottato, entro il 31 gennaio 2005, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, un piano pluriennale di nomine a tempo indeterminato che, nel corso del prossimo triennio, consenta la copertura dei posti disponibili e vacanti. All'attuazione del piano si provvede mediante finanziamenti da iscriverne annualmente nella legge Finanziaria. Lo schema di decreto di cui sopra è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

- **Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.**

Nell'anno accademico 2004/2005 e, comunque, non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le Università e le Istituzioni di Alta Formazione artistica e musicale (Afam) istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati:

- 1. agli insegnanti di scuola secondaria** in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione in data 24/11/1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7/6/1999, e del D.P.R. 31/10/1975, n. 970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma Isef o di Accademia di Belle Arti o di Istituto Superiore per le Industrie artistiche, idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione, Parte Prima, n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, **e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;**
- 2. agli insegnanti di scuola materna ed elementare** in possesso della specializzazione per il sostegno, privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, e **che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;**
- 3. agli insegnanti tecnico pratici e di arte applicata** in possesso della specializzazione per il sostegno e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C, e D del citato decreto del Ministro della P.I. n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità **e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;**
- 4. agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002,** che siano privi di abilitazione o idoneità e **che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni**

nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, successivamente e in conformità alle modalità di formazione definite nella fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003;

5. agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso dei titoli di studio che siano privi di abilitazione o idoneità e che **abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto**.

- **Disposizioni speciali per il conseguimento della specializzazione per il sostegno.**

Nell'anno accademico 2003/2004 e, comunque, non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, le Università istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare **in possesso di abilitazione o idoneità conseguite in pubblici concorsi indetti prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni su posti di sostegno, dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**.

- **Istituzione di corsi presso le Università per conseguire l'abilitazione o idoneità.**

In sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, sono definite le modalità di formazione per consentire ai docenti non abilitati che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio di insegnamento **dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo Unico.

Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai Conservatori di Musica o Istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio complessivi in una delle classi di concorso 31/A o 32/A **dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto**, sono ammessi, per l'anno accademico 2004/2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito nell'ambito delle scuole di Didattica della musica presso i Conservatori secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Gli oneri relativi ai corsi di cui al presente comma sono finanziati sulla base delle modalità definite ai sensi del comma 3, e secondo quanto previsto dal comma 7.

I corsi sono istituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato, e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base di modalità definite con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che prevedono anche l'adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna Università, per l'attivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti. Al fine di evitare differenti interpretazioni tra i vari Atenei e diversi criteri di valutazione dei corsisti, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca impartisce alle Università precise disposizioni relative alle modalità di attuazione dei corsi, definendo il numero minimo di iscritti per ordine di scuola, i tempi e l'individuazione delle sedi universitarie chiamate ad attivare i corsi, tenendo conto dell'attività lavorativa dei frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto il territorio nazionale.

- **Abilitazioni per gli insegnanti delle classi 77/A, 31/A, 32/A.**

Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai Conservatori di Musica o Istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004/2005, anche in soprannumero, all'ultimo anno dei corsi di Didattica della musica coordinati con le

relative classi di Strumento presso i Conservatori ai fini del conseguimento di specifica abilitazione per lo Strumento musicale nonché per Educazione musicale nella scuola secondaria secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca .

I docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso 31/A e 32/A, e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A, istituita dall'articolo 9 del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento in quest'ultima classe di concorso, all'ultimo anno del corso di Didattica della musica coordinato con le relative classi di Strumento presso i Conservatori, beneficiando di crediti formativi in relazione all'abilitazione posseduta, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

N.B. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui ai punti precedenti, il servizio di insegnamento è valido solo se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso.

- Nella provincia autonoma di Bolzano i corsi speciali sono istituiti soltanto per gli ambiti disciplinari, le classi di concorso e gli insegnamenti per i quali nell'anno scolastico 2003/2004 non sono stati banditi concorsi ordinari per esami e titoli. **L'inserimento nelle graduatorie permanenti ed il relativo aggiornamento possono essere disciplinati con apposita legge provinciale adattando la normativa alle specifiche esigenze locali.**

- A decorrere dall'anno scolastico 2005/2006 è valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il superamento dell'esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 15 del 20 febbraio 2001, purché abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato di cui all'articolo 1, comma 6/bis, del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge n. 306.

- **Graduatorie dell'Afam**

I docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell'Alta Formazione artistica e musicale (Afam) sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da svolgersi secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

- **Disposizioni relative ai passaggi di ruolo**

Con specifico accordo integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola, è determinato, entro il limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili, il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria (scuola media e superiore).

Sono consentiti passaggi di cattedre sulla classe di concorso 77/A ai docenti di ruolo in Educazione musicale, **purché già inseriti in graduatoria permanente di Strumento e che abbiano prestato 360 giorni di servizio su tali cattedre.**

- **Graduatoria aggiuntiva per aspiranti all'insegnamento su posti di sostegno**

Ai docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per esami e titoli indetti con i decreti del Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi del Ministero della Pubblica Istruzione del 31 marzo e del 1° aprile 1999 pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n. 29 del 13 aprile 1999, nonché con decreti dirigenziali 2 aprile e 6 aprile

1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - rispettivamente n. 31 del 20 aprile 1999 e n. 33 del 27 aprile 1999, e che risultano inseriti nelle relative graduatorie di merito, **è riconosciuto il diritto all'iscrizione a domanda in una graduatoria aggiuntiva da utilizzare dopo l'assunzione degli aspiranti che hanno presentato il titolo di specializzazione entro il predetto termine.**

Il numero delle assunzioni a tempo indeterminato su posti di sostegno disposte in esecuzione di sentenze passate in giudicato è detratto dal contingente di nomine autorizzate ai sensi delle norme vigenti.

- **Accesso con riserva nelle graduatorie permanenti a decorrere dall'a.s. 2005/2006.**

A decorrere dall'anno scolastico 2005/2006, gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui al presente decreto, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. Coloro che frequentano i corsi universitari per il conseguimento della specializzazione nel sostegno, purché abilitati, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. L'attribuzione dei punteggi e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

A decorrere dall'anno scolastico 2005/2006, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo Unico, sono altresì, iscritti con riserva, fino al conseguimento del titolo, gli insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 2 del presente decreto, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.

- **Proroga dell'utilizzazione di personale docente che ha svolto funzioni di supervisore di tirocinio.**

Al fine di garantire la continuità della formazione universitaria agli iscritti ai corsi di laurea per la formazione primaria e alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e di valorizzare le competenze acquisite, è prorogata l'utilizzazione, presso le suddette strutture universitarie, del personale della scuola elementare e secondaria che, con decorrenza 1° settembre 2004 cesserebbe dall'utilizzazione disposta ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 2 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1999, e del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 28 aprile 2003, n. 44. Allo stesso scopo e fino al medesimo termine, non si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, nella parte in cui prevede che i docenti e i dirigenti scolastici della scuola elementare non possano essere utilizzati, per le finalità del comma 4 dello stesso articolo 1, per periodi superiori ad un quinquennio. In sede di adozione dei decreti di attuazione dell'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, si tiene conto della professionalità e delle competenze già acquisite dal personale che ha svolto funzioni di supervisore di tirocinio.

Di seguito riportiamo la tabella prevista dall'art. 1 comma 1, valida per la rideterminazione della terza fascia, in rosso riportiamo le modifiche introdotte nella conversione in legge del decreto legge 97 del 7.4.2004; alla luce di queste modifiche, dovranno essere riaperti i termini di presentazione delle domande, per il trasferimento di graduatoria, per l'aggiornamento del punteggio e per nuove inclusioni, riteniamo che la presentazione ex novo della domanda riguardi esclusivamente i docenti inseriti in terza fascia.

TABELLA
(prevista dall'articolo 1, comma 1)

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA RIDETERMINAZIONE DELL'ULTIMO SCAGLIONE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 401 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

A) TITOLI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA

A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (Ssis) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente, ivi compreso il diploma di "Didattica della musica" di durata quadriennale, conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di Conservatorio valido per l'accesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonché per la laurea in Scienze della formazione primaria valida per l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola materna ed elementare, sono attribuiti fino a un massimo di punti 12. Nel predetto limite di 12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti:

- per il punteggio minimo richiesto per il superamento del concorso o esame,

fino a 59	punti 4
- per il punteggio da 60 a 65	punti 5
- per il punteggio da 66 a 70	punti 6
- per il punteggio da 71 a 75	punti 7
- per il punteggio da 76 a 80	punti 8
- per il punteggio da 81 a 85	punti 9
- per il punteggio da 86 a 90	punti 10
- per il punteggio da 91 a 95	punti 11
- per il punteggio da 96 a 100	punti 12

A.2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:

a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante;

b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100;

c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e per difetto al voto inferiore se inferiori a 0,50;

d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento;

e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola elementare si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il

punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento;

f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alle ordinanze ministeriali n. 153 del 15 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale - n. 57 del 20 luglio 1999, n. 33 del 7 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000 e n. 1 del 2 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale n. 15 del 20 febbraio 2001, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.

A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione Europea, riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi delle direttive comunitarie 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 sono attribuiti punti 8

A.4) Per l'abilitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6.

Per l'abilitazione conseguita presso le Scuole quadriennali di Didattica della musica in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico per una delle due classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione, a scelta dell'interessato. Per l'altra abilitazione sono attribuiti punti 6

A4/bis) Per l'abilitazione all'insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 24

A.5) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento di cui al punto A.1, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, sono attribuiti in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, ulteriori punti 6

B) SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI EDUCATORE

B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni portatori di handicap, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti:

- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni punti 2, fino ad un massimo per ciascun anno scolastico di punti 12

B.2) Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate, sono attribuiti:

- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni punti 1, fino ad un massimo per ciascun anno scolastico di punti 6

B.3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1 e B.2:

a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;

b) il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato;

b/bis) il servizio prestato in classi di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto dal punto B.1);

c) il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo per l'accesso alla classe di concorso, area disciplinare o posto, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato;

d) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario;

e) **a decorrere dall'anno scolastico 2005/2006** il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero **e nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione Europea** è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

f) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;

g) il servizio prestato dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie è valutato per intero, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;

h) il servizio prestato **nelle scuole di ogni ordine e grado** situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1 marzo 1957, n. 90 nelle isole minori e **negli istituti penitenziari** è valutato in misura doppia. **Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i seicento metri dal livello del mare;**

i) (soppressa).

C) ALTRI TITOLI

C.1) Ai titoli elencati nella presente lettera C non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a punti 30

C.2) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria, fatto salvo quanto previsto ai punti C.7, C.8 e C.9, sono attribuiti **punti 3**

C.3) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A), sono attribuiti **punti 3**

C.4) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.3:

a) nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione;

b) le idoneità e le abilitazioni per la scuola materna, elementare e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa;

c) non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del 2001.

C.5) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione Europea, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48/CEE e n. 92/51/CEE, e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti **punti 1**

C.6) Per il dottorato di ricerca, al conseguimento del titolo sono attribuiti **punti 12**

C.7) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue straniere, di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere

previste dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 28 giugno 1991, e per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare: per ogni titolo sono attribuiti **punti 6**

C.8) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna, sono attribuiti **punti 6**

C.9) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale educativo, per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare, sono attribuiti **punti 6**

C.10) La valutazione della laurea in Scienze della formazione primaria prevista ai punti C.7, C.8 e C.9 è alternativa alla valutazione dello stesso titolo ai sensi della lettera A, punto A.5

C.11) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti **punti 3**